

MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 4829 del 18 giugno 1996

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile gassoso con densità rispetto all'aria inferiore a 0,8, installati in locali contigui e/o sottostanti ad attività individuate al punto n. 87 dell'allegato al d.m. 16 febbraio 1982. quesito

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota datata 17 aprile 1996, prot. n. 11061 VII 6 del Comando provinciale VV.F di Varese e la nota datata 29 maggio 1996 prot. n. P916/4134 Sott. 58 del Ministero dell'interno D.G.P.C. e SS.AA. S.T.C Ispettorato insediamenti civili commerciali, artigianali e industriali relativamente al quesito riportato in oggetto.

Si prega di informare i funzionari in servizio presso ogni Comando.

Con riferimento alla nota indicata a margine, inerente il quesito riportato in oggetto, si fa presente che il punto 4.2.1. dell'allegato al D.M. 12.04.1996, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, chiarisce i dubbi sollevati dal Comando di Varese. Pertanto nel caso specifico di attività individuate al punto n. 87 dell'allegato al D.M. 16.02.1982, i locali ove sono installati impianti termici non devono risultare sottostanti o contigui ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone /m² o ai relativi sistemi di vie d'uscita, salvo il rispetto delle ulteriori misure di sicurezza precisate nello stesso punto 4.2.1.

Nessuna limitazione è invece prevista per le attività che, pur rientrando tra quelle di cui al punto 87 del sopracitato decreto, abbiano densità di affollamento minore o uguale a 0,4 persone/m².

Il succedersi di una serie di circolari e lettere circolari in merito a quanto indicato in oggetto ha ingenerato presso questo Comando ed a tecnici alcune perplessità circa l'interpretazione delle stesse.

In particolare:

Quesito n. 1

Il punto 2.2 della circolare 25.11.1969, n. 68 vieta di installare impianti termici alimentati a gas di rete in locali "sottostanti a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese, ecc.", senza però citare le attività commerciali.

La lettera circolare 25.10.1974, n. 25483/4183 ha esteso il concetto di "sottostante" a quello di "contiguità". Si chiede di poter conoscere se anche le attività commerciali, così come individuate al punto 87 dell'allegato al D.M. 16.02.1982, debbano sottostare ai divieti di cui sopra, tenuto conto che la specifica normativa per le attività commerciali, circolare 3.07.1967, n. 75 ecc., non pone alcun divieto circa la contiguità (o posizione sottostante) con gli impianti per la produzione del calore.

Si chiede altresì di poter conoscere, ove si ritenesse legittimo tale divieto di contiguità e/o sottostante, se lo stesso debba ritenersi riferito solo ai locali frequentati dal pubblico, come appare da una attenta lettura della lettera circolare 24.06.1974, n. 14023/4183 e come reputa questo Comando, oppure esteso anche ai locali di servizio di pertinenza dell'attività stessa (es. depositi, ecc.).

Quesito n. 2

In base a quanto stabilito dalla lettera circolare 16.12.1988, n. 22864/4134 gli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile gassoso possono essere installati in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti frequentati dal pubblico con densità di affollamento non inferiore a 0,4 pers./m² alle condizioni contenute nell'allegato alla lettera circolare stessa, previa istanza di deroga.

La successiva circolare 7.01.1992, n. 1MI.SA(92)1 ha stabilito che, ove siano rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare 16.12.1988, n. 22864/4134 sopracitata, non è necessario instaurare per la specifica pratica istanza di deroga agli organi centrali di codesto Ministero, intendendosi accolta in via generale.

Non appaiono chiare le disposizioni circa gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas di rete da installarsi in locali contigui e/o sottostanti a locali frequentati dal pubblico con densità di affollamento inferiore a 0,4 pers./m², affollamenti stabiliti dalla lettera circolare 17.02.1975, n. 5210/4118/4 per grandi magazzini e supermercati alimentari (0,4 pers./m²), ipermercati e centri commerciali (0,2 pers./m²), aziende specialistiche (0,1 pers./m²), esercizi commerciali all'ingrosso (0,05 pers./m²), piani superiori di grandi magazzini (0,2 pers./m²).

Infatti la lettera circolare 1.03.1991, n. 3720/4134 ha stabilito che gli ambienti con densità di affollamento inferiore a 0,4 pers./m² non sono da considerare "ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone", ma la successiva lettera circolare 17.04.1991, n. 6392/4143 ha puntualizzato che, per gli ambienti con densità di affollamento inferiore a 0,4 pers./m², il punto 2.2 della circolare 25 novembre 1969, n. 68 non è abrogato e pertanto vige il divieto stabilito al punto

2.2 stesso, con facoltà di richiedere deroga seguendo le procedure di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982. Si chiede di poter conoscere l'interpretazione di codesto Ministero in merito in quanto una interpretazione letterale delle citate norme porterebbe, ad avviso di questo Comando, ad una contraddizione, poiché per gli impianti termici alimentati a gas di rete sarebbe:

- a) ammessa la contiguità con ambienti frequentati dal pubblico con densità di affollamento maggiore di 0,4 pers./m², a determinate condizioni, senza la necessità di inoltrare una pratica di deroga agli organi centrali;
- b) non ammessa la contiguità con ambienti frequentati dal pubblico con densità di affollamento inferiore a 0,4 pers./m², salvo richiesta e concessione di deroga, prevedendo le misure alternative indicate nell'allegato alla lettera circolare 16.12.1988, n. 22864/41344.